



COMUNE DI SCORRANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
NUM. 28 DEL 27-11-09

Oggetto: ADOZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCHI.

L'anno duemilanove il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze del Comune, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica nelle persone dei seguenti Signori:

PENDINELLI MARIO	P	AMATO LUIGI	P
RIZZO ANTONELLA	P	DE LUCA AMATO SALVATORE	P
SCARPA AMEDEO	P	RIZZO ADDOLORATA FILOMENA	P
PRESICCE ANTONIO	P	PRESICCE LUIGI	A
SICILIANO ANTONIO	P	STEFANELLI GUIDO	P
RUGGERI MARCO	P	CAMBOA MARIO	P
MARASCHIO ANTONIO	P	MEGA GIUSEPPE	P
CANCELLA MAURO	P	BLANDOLINO PIERLUIGI	P
GALATI GIANLUCA	A		

ne risultano presenti n. 15 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Signor PRESICCE ANTONIO in qualità di CONSIGLIERE assistito dal Segretario Signor RODOLFO LUCERI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato

che è necessario ed indispensabile disciplinare, sul territorio comunale, l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa su proprietà privata connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

che è necessario predisporre e munirsi di un idoneo regolamento che disciplini la fattispecie di cui innanzi;

Visti

gli artt. 86 e 110 del R.D. 18/6/1931 N. 773 " Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e s.m.i, che disciplinano tra l'altro, il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura della sala giochi;

Considerato

che la gestione di sala giochi è subordinata al rilascio di licenza, ai sensi dell'art. 19, comma 1, punto 8 del d.p.r. 24/7/1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22/7/1975 n. 382 -polizia amministrativa";

Sentita

la Commissione la competente commissione consiliare;

Dato atto

che l'approvazione del predetto regolamento non comporta alcun impegno in spesa;

Preso atto

della competenza del C.C. , ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Udita

la relazione del Presidente del Consiglio che illustra il verbale della Commissione Consiliare competente e le proposte di modifica al Regolamento che di seguito si riportano sulle quali si è registrata una intesa:

- Art.4 viene aggiunto il comma 3 e precisamente: "il requisito richiesto al subentrante deve essere analogo a quello richiesto per il titolare beneficiario della concessione";
- Art. 5 comma 1 lettera e) viene così riformulato: "aver provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle vigenti leggi";
- Art. 6 comma 1: viene cassato;
- Art. 6 comma 2 al primo rigo viene eliminato l'inciso "al di fuori degli ambiti di cui al precedente comma";
- Art. 6 comma 2 lettera a viene così riformulato: "metri 300 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sia sul territorio comunale che in quello di comuni confinanti, da musei, da sale civiche, da centri e strutture educative, asili nido pubblici e privati, da altre strutture destinate stabilmente all'accoglienza di persone per finalità socio assistenziali";
- Art. 13 viene inserito come di seguito: "la Polizia Municipale è obbligata alla vigilanza e al rispetto delle norme ivi contenute".

Preso atto

del parere favorevole di regolarità tecnica espresso sulla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;


Con voti favorevoli e unanimi espressi per alzata di mano su numero 15 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare il "Regolamento Comunale per l'apertura e la gestione delle sale giochi" nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale con le modifiche e integrazioni sopra riportate;
- 2) di demandare al Settore Commercio la corretta esecuzione di quanto previsto nell'allegato Regolamento;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
PRESICCE ANTONIO


Il Segretario Comunale
RODOLEFO LUCERI

RELATA DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del Comune da oggi e per la durata di giorni 15 consecutivi.
Scorrano, li 04-12-09

Il Segretario Comunale
RODOLFO LUCERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 04-12-09 al giorno 19-12-09 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.
Scorrano, li 21-12-09

Il Segretario Comunale

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

- al Co.Re.Co.di Lecce con Prot. n. ***** del *****
- Necessario;
 - Per iniziativa della Giunta; (Art. 127, c. 3, D.Lgs. 267/00)
 - Per richiesta di un quinto dei Consiglieri; (Art. 127, c. 1, D.Lgs. 267/00)
 - alla Prefettura (Art.135, c.2, D.Lgs.267/00)

Soggetta a controllo: N Immediatamente eseguibile: N

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:
- [N]dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, c.4, D.Lgs. 267/00)
 - decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione, senza
 - richiesta di inoltro al Co.Re.Co. (art. 134, c.3, D.Lgs. 267/00)
 - decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza
 - adozione o comunicazione di provvedimento di annullamento (art. 134, c. 1, D.Lgs. 267/00)
 - esame da parte del Co.Re.Co., come da provvedimento n.***** del *****con
 - esito *****

Scorrano, li

Il Segretario Comunale



Comune di Scorrano
Provincia di Lecce

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA
GESTIONE DELLE SALE GIOCHI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24.11.99

INDICE GENERALE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

ART. 3 – LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO

ART. 4 – IL SUBINGRESSO E MODIFICHE

ART. 5 – REQUISITI MORALI

ART. 6 – AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 8 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DEI MINORI

ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO

ART. 10 – POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

ART. 11 – ORARI

ART. 12 – SANZIONI

ART. 1 – OGGETTO

1 - Il presente regolamento comunale disciplina l'apertura, il trasferimento, le modificazioni e la cessione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'art. 110 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18, giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni (di seguito denominato TULPS).

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1 - Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione si informano ai principi di semplificazione amministrativa e procedimentale.

2 - Il Dirigente o Responsabile del servizio competente rilascia l'autorizzazione di apertura di sale giochi ai sensi dell'art. 86 del TULPS, nel rispetto del presente regolamento e delle altre normative vigenti in materia urbanistica, edilizia, igienico sanitaria, ambientale, sorvegliabilità e prevenzione incendi, entro 90 giorni dalla presentazione della domanda al protocollo dell'Ente, ai sensi della L. 241/90.

3 - Le autorizzazioni sono, di norma, a tempo indeterminato e si riferiscono al titolare ed al locale in essa indicato.

4 - L'attivazione del servizio dovrà avvenire entro 6 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la revoca della stessa, salvo proroga nei casi di comprovata forza maggiore.

5 - L'attività potrà rimanere sospesa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 99 del TULPS.

ART. 3 – LA DOMANDA DI NUOVA APERTURA O TRASFERIMENTO

1 - Per l'apertura di una nuova sala giochi è necessario l'ottenimento dell'autorizzazione per lo svolgimento dell'attività di sala giochi, rilasciata dall'amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 19, 1° comma, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e successive modifiche ed integrazioni, in base alla disciplina di cui all'art. 86 e seguenti del TULPS.

2 - A tal fine l'interessato deve presentare apposita domanda dichiarando:

- a) i dati anagrafici del richiedente e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la sede legale e le generalità complete del legale rappresentante;
- b) il possesso dei requisiti previsti dal TULPS da parte del titolare e dei soci;
- c) l'ubicazione dei locali ed iul titolo di detenzione dei medesimi;
- d) l'insussistenza delle cause ostative di cui al presente regolamento;
- e) il numero di tipologia dei giochi che si intendono attivare e/o installare e i relativi riferimenti ai nulla osta rilasciati dall'Agenzia delle Entrate / Monopoli di Stato;
- f) il rispetto dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia di destinazione d'uso dei locali, in materia urbanistica, igienico-sanitaria e di sicurezza degli impianti.

3 - Per il trasferimento dell'attività all'interno del territorio comunale, il titolare dovrà produrre apposita domanda e dichiarare che i nuovi locali rispettano tutti i requisiti, le caratteristiche e le distanze previste dal presente regolamento con particolare riferimento agli artt. 6 e 7.

4 - Alla domanda, di nuova apertura o trasferimento dell'autorizzazione, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dichiarazione di cui alla
- b) planimetria dei locali in scala 1:100, timbrate e firmate dal tecnico o dal titolare o legale rappresentante in caso di società, ed indicante le superfici complessive e quelle destinate agli apparecchi e congegni da gioco, evidenziando l'area specificatamente dedicata agli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;

- e) gli estremi o copia del certificato di conformità edilizia e agibilità dei locali;
- d) dichiarazione di messa a norma degli impianti ai sensi della legge 46/90 e relativo regolamento di attuazione, qualora l'impiantistica sia stata installata dopo il rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità;
- e) certificato di prevenzione incendi, se i locali accolgono più di 100 persone contemporaneamente oppure se la centrale termica installata prevede tale certificazione;
- f) certificazione dell'agibilità della struttura da parte di un tecnico abilitato, se la stessa coglie fino a 200 persone;
- g) se la struttura accoglie più di 200 persone, occorre la preventiva certificazione di agibilità rilasciata dalla CCVLPS;
- h) relazione di impianto acustico di cui all'art. 8 della legge n. 447/95 (legge quadro su l'inquinamento acustico);
- i) documentazione comprovante la disponibilità dei locali.

ART. 4 – IL SUBINGRESSO E MODIFICHE

1 – Il subingresso e modifiche, compresa la cessazione dell'attività, sono soggette a semplice comunicazione da presentare al protocollo dell'Ente preferibilmente mediante l'utilizzo della modulistica appositamente predisposta dagli uffici comunali competenti.

2 – Qualora si intende incrementare il numero dei giochi installati, il titolare o il legale rappresentante, in caso di società, dovrà presentare un'apposita comunicazione, allegando, per ciascuno dei nuovi apparecchi da installare, la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 5 – REQUISITI MORALI

1 – Per poter presentare domanda di nuova apertura di sala da gioco il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti della società di persone o capitali, che hanno potere di gestione attiva nella società, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) non essere mai stati dichiarati falliti o, se dichiarati tali, aver ottenuto la riabilitazione;
- b) non aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo, fatto salvo il caso di aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o misura di sicurezza personale o essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o di tendenza;
- d) non aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone, commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;
- e) qualora i presupposti provvedere o aver provveduto all'istruzione elementare dei figli ai termini delle vigenti leggi;
- f) non aver riportato condanne per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di alcolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto o per abuso di sostanze stupefacenti;
- g) che non sussistano nei propri confronti "cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 575 del 31.05.1965" e successive modifiche (antimafia).

ART. 6 – AMBITI ESCLUSI, DISTANZE MINIME E DIVIETI

1 – Non sono consentite le localizzazioni di sale giochi all'interno degli ambiti esclusi perimetrali in tinta nell'allegata planimetria.

2 – L'apertura di una sala giochi, al di fuori degli ambiti di cui al precedente comma, è subordinata al rispetto delle seguenti distanze minime la cui misurazione avviene sul percorso pedonale più breve tra i rispettivi punti d'accesso:

- a) metri 300 dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate sia sul territorio comunale che in quello di comuni confinanti, da musei, da sale civiche, da centri educativi, o altri stabili di proprietà comunale nei quali si svolgono regolarmente attività culturali e ricreative a favore della collettività;
- b) metri 200 da luoghi di culto e cimiteri;
- c) metri 150 da ospedali, da case di cura e residenze per anziani;
- d) metri 100 da altre strutture destinate stabilmente all'accoglienza di persone per finalità socio-assistenziali, dagli asilo nidi siano essi pubblici o privati;
- e) metri 200 da luoghi di aggregazione giovanile, da centri sportivi di proprietà comunale o destinatari di contributi pubblici finalizzati allo svolgimento e all'implementazione della pratica sportiva.

3 – La sala giochi non può altresì essere ubicata in edifici di civile abitazione o in locali confinanti con appartamenti regolarmente abitati.

4 – È vietata l'apertura di sale da giochi in locali comunicanti con pubblici esercizi. Allo stesso modo, non possono aprirsi attività di pubblici esercizi all'interno di sale giochi, nelle sale giochi può essere effettuata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

5 – i circoli sono assimilati ai pubblici esercizi.

ART. 7 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1 – la sede individuata per l'esercizio deve:

- a) avere una superficie utile dei locali da adibire al solo gioco non inferiore a mq. 120, restando escluso dal computo gli spazi riservati ai servizi igienici oppure a ufficio, magazzino, disimpegno, ripostiglio o altro;
- b) rispettare le norme in materia di sbarramento delle barriere architettoniche;
- c) essere conforme alle vigenti disposizioni in materia edilizia, urbanistica e di destinazione d'uso, nonché in materia igienico-sanitaria e inquinamento acustici;
- d) essere dotata di due servizi igienici con antibagno, separati per uomini e donne, di cui uno per portatori di handicap;
- e) rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.

2 – l'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di condizionare il rilascio dell'autorizzazione a positive valutazioni in ordine:

- a) alla dotazione di adeguati parcheggi nel raggio di mt. 100 dall'esercizio;
- b) all'impatto viabilistico;
- c) ad eventuali problematiche di pubblica sicurezza.

ART. 8 – UTILIZZO DEGLI APPARECCHI DA PARTE DI MINORI

1 – In tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco, il titolare della relativa autorizzazione è tenuto a far osservare il divieto di utilizzo:

- a) ai minori di anni 14, quando non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- b) nelle ore antimeridiane durante il periodo di apertura delle scuole, ai minori che hanno compiuto gli anni 14 ma non ancora gli anni 18, a meno che non siano accompagnati da familiare o altro parente maggiorenne;
- c) ai minori di anni 18, di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS, relativamente agli apparecchi e congegni di cui al comma 6 del TULPS.

ART. 9 – DOVERI DI INFORMAZIONE VERSO IL PUBBLICO

1 – All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto il cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi.

2 – Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 11° del TULPS, devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole di gioco e la descrizione delle combinazioni vincenti.

3 – esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS, deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 8 del TULPS.

4 – Nel locale deve essere esposta, in maniera ben visibile, l'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, i nulla osta dell'Agenzia delle entrate 7 Monopoli di Stato nonché la tabella dei giochi proibiti.

5 – Le insegne, tabelle, vetrine interne o esterne, devono essere scritte in lingua italiana; è consentito anche l'uso di lingue straniere, purché alla lingua italiana sia dato primo posto con caratteri più appariscenti; L'inosservanza di queste disposizioni è punibile con le sanzioni di cui al presente regolamento.

6 – Deve altresì essere spostato l'orario di apertura e quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o regolamenti.

ART. 10 – POSIZIONAMENTO DEGLI APPARECCHI

1 – Gli apparecchi o congegni previsti dall'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., sono collocati in aree specificatamente dedicate e appositamente individuate nella planimetria di cui all'art. 3.

2 – All'interno della superficie destinata alla sola attività di sala giochi, lo spazio utilizzato per tutti gli apparecchi da gioco, non potrà superare il 50% della superficie medesima.

3 – In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi.

4 – E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni relative al numero massimo e alle tipologie di apparecchi e congegni da gioco che possono essere presenti in ciascuna sala giochi.

ART. 11 – ORARI

1 – L'orario di attività delle sale da gioco è determinato dal Sindaco.

2 – Nel caso di accertata incompatibilità con lo svolgimento di altre attività, con il rispetto della quiete pubblica e privata e all'ordine pubblico, il Sindaco potrà ordinare che sia effettuato un orario inferiore a quello massimo autorizzabile.

3 – Il titolare è tenuto al rispetto dell'orario prestabilito e all'esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno riportante gli orari di apertura effettuali, dandone comunicazione al Comune. Ogni variazione deve essere resa nota nelle stesse forme.

ART. 12 – SANZIONI

1 – Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite a norma degli art 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110 e 221 bis del TULPS.

2 – Le altre violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da 80,00 a 500,00 euro.

3 – Se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS, è titolare di autorizzazione di pubblico esercizio, l'autorizzazione è sospesa da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, ovvero di reiterazione della violazione ai sensi dell'art. 8 bis della L. 689/91, la stessa autorizzazione è revocata.